

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e B.B. AA.

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 08 MARZO 2022

Conferenza dei Servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90 e ss.mm. e ii., indetta e convocata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera d) della medesima Legge

PE100027 SITO INDUSTRIALE DISMESSO "AREA EX FONDERIA CAMPLONE", VIA LAGO DI CAMPOTOSTO, PESCARA.

Approvazione del report "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DELL'ALLEGATO 3 TIT. V PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I." - documento elaborato dal tecnico dott.ssa Karin Iacovozzi su incarico delle società INIZIATIVE S.r.l. e CIELO ALTO S.r.l.

premesse che:

- con decreto del Direttore Generale n. 7 del 05.02.2021 è stata approvata la Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con deliberazione di G.C. n.52 del 05.02.2021 si è preso atto della Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie; le competenze in materia di procedure sui siti contaminati ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 sono confermate in capo al Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA., incardinato in questo Settore;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 995 del 11 giugno 2021, il responsabile del Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- è in atto un procedimento ambientale ai sensi del Titolo V della Parte IV, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. (c.d. Testo Unico dell'Ambiente, nel seguito TUA) per il "SITO INDUSTRIALE DISMESSO AREA EX FONDERIA CAMPLONE", codificato con il codice ARTA PE100027, oggi di proprietà delle Società INIZIATIVE S.r.l. e CIELO ALTO S.r.l. con sedi rispettivamente in San Giovanni Teatino (CH) alla via Aterno n. 108 e a Pescara in via Chieti n. 6 (non responsabili della potenziale contaminazione);
- con Determina Dirigenziale n. 3818 del 20/12/2018 è stato approvato, ai sensi dell'art. 242, comma 3 e dell'allegato 2 alla parte quarta del Testo Unico dell'Ambiente, l'elaborato denominato "*Piano di Indagine integrativa luglio 2018, adeguato alle prescrizioni della C.d.S. del 31 ottobre 2018*";
- con nota delle società INIZIATIVE S.r.l. e IMMOBILIARE CIELO ALTO S.r.l., acquisita al protocollo n. 92053 del 25/05/2019, è stato trasmesso il "*Piano di Indagine Integrativa Maggio 2019*" redatto per loro conto dalla società Tauw, Italia S.r.l. (Responsabile: Christian Nielsen, Autori: Christian Nielsen, Laura Ledda) sottoscritto digitalmente dal dott. Andrea PANERO;
- al fine di procedere alla presa d'atto della documentazione relativa alle attività di prevenzione già effettuate sul sito, per l'approvazione del "*Piano di Indagine Integrativa Maggio 2019*" e per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, si è ritenuto opportuno procedere all'indizione della conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., indetta e convocata con nota prot. n. 179269 del 04/10/2019;
- con Determina Dirigenziale n. 2372 del 10/12/2019 è stato stabilito che al fine di poter procedere alla chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi e all'approvazione da parte di questo ufficio del piano di indagine proposto, sarebbe stato necessario recepire in esso le prescrizioni impartite da ARTA e dalla USL, regolarmente rese durante i lavori della Conferenza;
- con Determina Dirigenziale n. 803 del 16/06/2020 è stato approvato l'elaborato "*Piano di Indagine Integrativa Aggiornamento a seguito della comunicazione della Città di Pescara del 25.02.2020*" trasmesso dalla società Tauw Italia S.r.l. con nota prot. 38765 del 03/03/2020 (Responsabile: Christian Nielsen, Autori: Christian Nielsen, Laura Ledda, per conto delle società INIZIATIVE S.r.l. e CIELO ALTO S.r.l., alle condizioni e precisazioni riportate di seguito:

<<ARTA:

- *indagare anche le aree già interessate dal rinvenimento di materiali riconducibili ad attività industriali pregresse, nelle modalità previste dal parere ARTA allegato, al fine di delineare in dettaglio estensione e tipologia di rifiuti;*
- *chiarire/rivalutare i quantitativi di materiale antropico presente nei riporti;*

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e B.B.A.A.

- concordare con ARTA la data per l'esecuzione delle attività in contraddittorio specificando che in ragione di quanto stabilito con delibera del Direttore Generale di ARTA, n. 29 del 10 marzo 2020, sono sospese fino a data da destinarsi le attività congiunte con altre amministrazioni (campionamento, sopralluoghi, ecc) pertanto, non essendo possibile programmare alcuna attività di campionamento, la verifica potrà essere organizzata anche in modo autonomo dai consulenti di parte, dandone comunque comunicazione ad ARTA. Si specifica comunque che per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e il rilascio della relazione tecnica, a supporto della certificazione di avvenuta bonifica, sarà comunque necessario procedere al contraddittorio.

La società richiedente dovrà:

- comunicare agli Enti coinvolti, almeno 7 gg. prima, le date delle operazioni in campo, preventivamente concordate con ARTA;
- alla comunicazione di cui al punto precedente dovrà essere allegata la documentazione relativa alla sicurezza del cantiere e dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss. mm. e ii;
- le carote estratte in fase di sondaggio, i terreni escavati e le acque emunte devono essere trattate come rifiuti, nel rispetto delle procedure di legge vigenti.

Durante la realizzazione delle operazioni occorrerà:

- evitare di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti l'area interessata ai lavori ed adottare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o cose;
 - delimitare il luogo destinato alla esecuzione dei lavori con apposita recinzione lungo i lati prospicienti vie, aree e spazi pubblici;
 - ottenere apposita autorizzazione comunale per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici da restituire, a lavoro ultimato od anche prima su richiesta della Amministrazione Comunale, allo stato originario;
 - ottenere apposita autorizzazione comunale per eventuali interventi su suolo pubblico;
 - non apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato senza preventiva autorizzazione degli Enti Preposti;
 - collocare, prima dell'inizio dei lavori ed all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, apposita tabella con indicazione della Ditta Autorizzata, del Progettista e del Direttore dei Lavori;
 - verificare, prima dell'inizio delle operazioni di scavo e con le aziende erogatrici dei pubblici servizi, eventuali interferenze con impianti e/o linee interrato preesistenti.>>
- con nota PEC delle società INIZIATIVE S.r.l. e IMMOBILIARE CIELO ALTO S.r.l., acquisita al protocollo n. 175001 del 03/12/2020, è stato trasmesso il documento "Relazione Tecnica Descrittiva dell'Indagine Integrativa di Luglio 2020" redatto per loro conto dalla società Tauw, Italia S.r.l.;
- con nota prot. n. 9845 del 20/01/2021, lo scrivente Servizio ha trasmesso i rapporti di prova inviati da ARTA Abruzzo con prot. n.4531 del 12/01/2021, relativi ai campioni di terreno prelevati in contraddittorio nel corso della campagna di indagine integrativa di Luglio 2020, e ha altresì invitato codeste società a procedere con la predisposizione della documentazione progettuale con le relative proposte di intervento ritenute idonee per l'intero sito in esame, tenendo conto anche delle risultanze degli accertamenti in contraddittorio svolti da ARTA relativamente alla matrice terreni, nonché ad attuare tutte le misure di messa in sicurezza necessarie in relazione ai risultati conseguiti nell'ambito dell'indagine integrativa di luglio 2020;
- con nota prot. n. 31787 del 25/02/2021, lo scrivente Servizio ha trasmesso i rapporti di prova dei campioni di acque sotterranee prelevati in contraddittorio da ARTA in data 23/07/2020, unitamente alla relazione tecnica (documentazione precedentemente acquisita al prot. n. 27459 del 18/02/2021), con richiesta a codeste società di attivarsi con la predisposizione di idonee misure di messa in sicurezza volte al contenimento della contaminazione delle acque sotterranee all'interno dei confini del sito;
- con nota prot. n. INI-U/0000002 del 04/03/2021, le società INIZIATIVE S.r.l. e IMMOBILIARE CIELO ALTO S.r.l. hanno inoltrato una missiva della società incaricata Tauw Italia S.r.l., di riscontro alla nota del Comune di Pescara prot. n. 31787 del 25/02/2021, nella quale si comunicava quanto segue (cit. testuale):

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, V.A.S. e B.B.A.A.

“...OMISSIS...riteniamo utile effettuare un’ulteriore campagna di monitoraggio delle acque di falda nel piezometro P5, in contraddittorio con ARTA, al fine di verificare l’anomala divergenza fra i risultati ottenuti.

Tuttavia, in ottica del tutto conservativa e di recepimento di quanto richiesto da ARTA e dallo stesso Comune di Pescara, si provvederà a breve termine, come misura di prevenzione in riferimento ai parametri eccedenti rilevati da ARTA, a svolgere alcuni interventi con cadenza periodica di emungimento prolungato del piezometro P5. Gli interventi verranno eseguiti con cadenza periodica; le acque emunte durante tali interventi verranno correttamente stoccate e smaltite.

In riferimento a quanto trasmesso dal Comune di Pescara in data 14 gennaio 2021, si comunica che è in fase di stesura il documento contenente la proposta di messa in sicurezza / bonifica per le matrici ambientali oggetto di non conformità. A tal proposito, si ritiene opportuno, preliminarmente alla presentazione di suddetto documento, organizzare un tavolo tecnico con ARTA al fine di dividerne i contenuti con l’agenzia.”

- con nota prot. n. 59702 del 09/04/2021, lo scrivente Servizio, in merito alla richiesta avanzata dalla ditta Tauw Italia s.r.l. (cfr. punto precedente) di una valutazione preventiva del documento contenente la proposta di messa in sicurezza/bonifica per le matrici ambientali oggetto di non conformità, ha segnalato che il Comune di Pescara avrebbe potuto procedere con l’indizione e la convocazione di una Conferenza dei Servizi Preliminare ai sensi dell’art.14, comma 3 della L. 241/90, previa richiesta formale da parte delle società INIZIATIVE S.r.l. e CIELO ALTO S.r.l, unitamente alla trasmissione del documento contenente una proposta progettuale di intervento da sottoporre a disamina preliminare;
- con nota prot. n. 126315 del 13/07/2021, lo scrivente Servizio ha trasmesso i rapporti di prova dei campioni di rifiuto prelevati in contraddittorio da ARTA in data 07/07/2020 (documentazione precedentemente acquisita al prot. n. 117829 del 01/07/2021), chiedendo a codeste società (cit. testuale):
 1. *un riscontro sulle misure di prevenzione attuate per il contenimento delle acque sotterranee contaminate all’interno dei confini del sito, almeno nei termini comunicati con nota prot. INI-U n. 2 del 04/03/2021 TE/PM/PT/gs, acquisita al ns. prot. n. 36837 in pari data (emungimento prolungato periodico dal piezometro P5 e relativo smaltimento delle acque);*
 2. *la trasmissione del documento contenente una proposta progettuale di intervento per la messa in sicurezza/bonifica delle matrici ambientali oggetto di non conformità, già sollecitata da questo ufficio con precedenti note n. 9845/2021 del 20/01/2021, n. 31787/2021 del 25/02/2021 e n. 59702/2021 del 09/04/2021, tenendo presente che ARTA Abruzzo ha ormai inviato tutti i risultati dei campioni di terreno, acque sotterranee e rifiuto prelevati in contraddittorio nel corso dell’indagine integrativa di luglio 2020 e, pertanto, non sussistono altre giustificazioni per ritardare ulteriormente la consegna dell’elaborato tecnico.*
- con nota del 27/08/2021, acquisita al prot. n. 152168 del 30/08/2021, le società INIZIATIVE S.r.l. e IMMOBILIARE CIELO ALTO S.r.l. hanno riscontrato la comunicazione del Comune di Pescara prot. n. 126315/2021 di cui al punto precedente, fornendo le certificazioni analitiche attestanti la determinazione del CER e lo smaltimento delle acque derivanti dagli emungimenti prolungati effettuati in corrispondenza del piezometro P5 e chiedendo inoltre di estendere a 120 giorni la proroga per la consegna dell’elaborato con la proposta progettuale dell’intervento di bonifica, ritenendo non sufficienti i 45 giorni stabiliti da questo Servizio nella su indicata nota prot. n. 126315;
- con nota prot. n. 157814 del 07/09/2021, questo ufficio ha riscontrato la comunicazione inoltrata da INIZIATIVE S.r.l. e IMMOBILIARE CIELO ALTO S.r.l. ed acquisita al prot. 152168 del 30/08/2021, rendendosi disponibile a concedere un’ulteriore proroga per la consegna dell’elaborato, precisando tuttavia quanto segue (cit. testuale):
 - a *Il ritardo accumulato in fase di progettazione non deve in alcun modo determinare un peggioramento dello stato di qualità ambientale del sito e pertanto le società in indirizzo devono assicurare, nel mentre, l’attuazione e l’efficacia di tutte le misure di prevenzione e di messa in sicurezza atte a garantire il contenimento della contaminazione presente nelle matrici acque, terreni e rifiuti, all’interno dei confini dell’area di proprietà;*
 - b *la richiesta avanzata da CIELO ALTO S.r.l. e INIZIATIVE S.r.l. nella nota prot. n. 152168 del 30/08/2021, di usufruire di ulteriori 120 giorni da intendersi come termine minimo per la consegna dell’elaborato è da ritenersi comunque non congrua;*

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e B.B.A.A.

c) *Inoltre si ribadisce e chiarisce che le attività di rimozione e corretto smaltimento dei rifiuti accertati come tali, ormai e da tempo caratterizzati attraverso i risultati analitici di parte e dell'Agenzia regionale di controllo, non necessita di autorizzazione preventiva, ma di semplice comunicazione. Per tale motivo si ritiene ingiustificato il procrastinare gli interventi di rimozione e smaltimento degli stessi, che qualora attuati, rappresenterebbero un efficace intervento di messa in sicurezza per l'eliminazione almeno di una parte delle fonti primarie di contaminazione, indipendente e complementare alla progettazione dell'intervento di bonifica.*

disponendo, pertanto:

1. *di concedere ulteriori 60 giorni per l'invio della proposta progettuale di cui al punto b) sopra riportato e richiesto dalle Società, da calcolarsi a partire dal ricevimento della presente;*
 2. *che la comunicazione di avvio delle attività di messa in sicurezza di cui al punto c) sopra riportato, da attuarsi tramite rimozione e smaltimento dei rifiuti accertati come tali, sia prodotta entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente*
- con nota prot. n. INI-U n. 10 del 07/10/2021 TE/PM/PT/gS, acquisita al prot. n. 178666 del 07/10/2021, le società INIZIATIVE S.r.l. e IMMOBILIARE CIELO ALTO S.r.l. hanno riscontrato la comunicazione del Comune di Pescara prot. n. 157814 /2021 (cfr. punto precedente), precisando (cit. testuale):
- a) *Le scriventi continuano ad assicurare , anche attraverso le periodiche attività di monitoraggio, il contenimento della contaminazione all'interno del terreno di proprietà;*
 - b) *in ragione della complessità degli interventi da porre in essere, il termine richiesto dalle scriventi con la nota del 27.08.2021 (acquisita dal comune con prot. n. 152168 del 30 agosto 2021), appare sicuramente congruo;*
 - c) *i materiali rinvenuti nel corso delle attività di caratterizzazione dell'area non si configurano come rifiuti abbandonati, di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per i quali ricorre l'obbligo di rimozione e, ferma restando l'assenza di responsabilità delle scriventi Società, quali mere attuali proprietarie dell'area, i medesimi materiali saranno gestiti nell'ambito delle attività nel POB in corso di definizione, per le quali si formula ogni e più ampia riserva.*
- con PEC acquisita al prot. n. 228776 del 24/12/2021, INIZIATIVE S.r.l. e IMMOBILIARE CIELO ALTO S.r.l. hanno comunicato che, per problemi legati all'emergenza sanitaria in corso, il documento sarebbe stato trasmesso entro il 21/01/2022;
- con PEC acquisita al prot. n. 11689 del 20/01/2022, INIZIATIVE S.r.l. e IMMOBILIARE CIELO ALTO S.r.l. hanno comunicato che, sempre per problematiche riconducibili all'emergenza sanitaria, la consegna dell'elaborato avrebbe subito un ulteriore slittamento;

considerato che:

- con PEC acquisita al prot. n. 34922 del 23/02/2022, le società INIZIATIVE S.r.l. e IMMOBILIARE CIELO ALTO S.r.l. hanno trasmesso il link al quale collegarsi e scaricare il documento " *PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA REDATTO AI SENSI DELL'ALL. 3 TIT. V PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.*", relativo al sito denominato "ex fonderia Camplone", elaborato dal tecnico incaricato dott.ssa. Karin Iacovozzi;

rilevato che:

- questo ufficio, con nota prot. n. 38377 del 01/03/2022 e successiva rettifica prot. n. 38491 di pari data, ha convocato, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., la Conferenza dei Servizi Decisoria da svolgersi in forma **simultanea e in modalità sincrona** (art. 14-bis, comma 7 della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.), per il giorno **MARTEDÌ 08 MARZO 2022**, al fine di effettuare un confronto in sede congiunta tra i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento in merito al seguente punto inserito all'o.d.g.:
- approvazione del report "*PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA REDATTO AI SENSI DELL'ALL. 3 TIT. V PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.*" relativo al sito denominato "ex fonderia Camplone" - documento elaborato dal tecnico dott.ssa. Karin Iacovozzi su incarico delle società INIZIATIVE S.r.l. e IMMOBILIARE CIELO ALTO S.r.l.;

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **08 del mese di Marzo**, alle ore 10:00 circa, presso la "Sala Masciarelli" ubicata al quarto piano del Palazzo ex I.N.P.S. del Comune di Pescara – P.za Italia n. 1, è riunita la Conferenza dei Servizi per l'esame della procedura ambientale relativa al sito in oggetto, convocata con nota prot. n. 38377 del 01/03/2022 e

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, V.A.S. e B.B.A.A.

successiva rettifica prot. n. 38491 di pari data sopracitate, dal Responsabile del Procedimento, *Geol. Edgardo SCURTI*, e dal Dirigente del Settore Qualità dell'Ambiente del Comune di Pescara, *arch. Emilia FINO*,

INVITATI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI

1. **Regione ABRUZZO** - Dip.to Territorio e Ambiente DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;
2. **Provincia di PESCARA** - Corpo di Polizia Provinciale;
3. **ARTA Abruzzo** – Distretto Provinciale di Chieti;
4. **ASL di Pescara** - Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica;
5. **Società INIZIATIVE s.r.l.**;
6. **Società CIELO ALTO s.r.l.**;
7. **Tecnico incaricato** dalle società INIZIATIVE s.r.l. e CIELO ALTO s.r.l.;
8. **Sindaco** (per conoscenza);
9. **Assessore con delega alla bonifica dei siti contaminati** (per conoscenza);
10. **Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Condoni** (per conoscenza);
11. **Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e Demanio** (per conoscenza);
12. **Portatori di interesse pubblici/o privati, individuali e collettivi** (per conoscenza);

Il Responsabile del Procedimento, nel registrare la presenza dei rappresentanti degli Enti e auditori invitati (di seguito elencati) ha constatato, prendendone atto, che risultava assente la Regione Abruzzo (DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche).

1. **Regione ABRUZZO** - Dip.to Territorio e Ambiente DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - assente;
2. **Provincia di PESCARA** - Corpo di Polizia Provinciale – rappresentata dal Cap. Sante Nicolai;
3. **ARTA Abruzzo** – Distretto Provinciale di Chieti – dott. Roberto Cocco, dott. Antonio Diligenti e dott. Gianluca Marinelli (presenti);
4. **ASL di Pescara** - Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica – dott.ssa Adelina Stella;
5. **Società INIZIATIVE s.r.l.** – rappresentata dall'ing. Giovanni Di Vincenzo e dall'ing. Tonino Parente (presenti);
6. **Società CIELO ALTO s.r.l.** – rappresentata dalla dott. Cesare Di Gio Battista (presente);
7. **Tecnico incaricato** dalle società INIZIATIVE s.r.l. e CIELO ALTO s.r.l. – dott.ssa Karin Iacovozi (presente);
8. **Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Condoni** – assente;
9. **Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e Demanio** – assente;
10. **Comune di Pescara** - geol. Edgardo Scurti, responsabile del procedimento ambientale e geol. Andrea Tatangelo, tecnico istruttore.

Il Responsabile del Procedimento:

- saluta, presenta i partecipanti e pone all'attenzione della C.d.S. l'oggetto dei lavori, ovvero, l'approvazione ai sensi dell'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. dell'elaborato tecnico denominato "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA REDATTO AI SENSI DELL'ALL. 3 TIT. V PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.", predisposto dal tecnico dott.ssa. Karin Iacovozi su incarico delle società INIZIATIVE S.r.l. e IMMOBILIARE CIELO ALTO S.r.l.;
- passa la parola alla dott.ssa Iacovozi, consulente delle due società prima richiamate, per una sintesi del documento, apprezzandone l'articolazione visti i contenuti e la complessità delle argomentazioni trattate;

La dott.ssa Iacovozi prende la parola ed esprime le seguenti considerazioni:

- il documento è strutturato in più parti che nello specifico comprendono e riguardano:
 - una cronistoria degli eventi e delle attività pregresse svolte sul sito;
 - un inquadramento del sito, anche su base catastale, che è stato fondamentale sia per definire le zone di proprietà dei due soggetti societari (INIZIATIVE S.r.l. e IMMOBILIARE CIELO ALTO S.r.l.) che per la progettazione della bonifica per lotti e, quindi, per fasi distinte, in quanto gli interventi di riqualificazione previsti dalle committenti sono soggetti a differenti iter edilizi (uno relativo al Piano

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e B.B.A.A.

Particolareggiato PP7 e l'altro al comparto edilizio 8.02c) e conseguentemente diversi saranno i tempi necessari ad ottenere i relativi titoli edilizi;

- un riepilogo dei risultati relativi alle indagini ambientali susseguite a partire dal 2008, all'Analisi di Rischio sito-specifica, e alle indagini integrative svoltesi nel 2020, evidenziando le relative non conformità rilevate a carico della matrice terreno insaturo e delle acque sotterranee;
 - una sezione dedicata agli approfondimenti normativi riguardanti la gestione dei materiali da riporto con particolare attenzione alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 54/2019 SNPA e alle modifiche introdotte dall'ultimo D.L. n.77/2021, convertito nella Legge n.108/2021, che ha equiparato il materiale di "riporto" al "suolo";
- in considerazione degli aggiornamenti normativi prima richiamati, l'iter decisionale che ha guidato la stesura del POB è basato sull'assunto che il materiale di riporto, laddove è risultato conforme al test di cessione e quindi ai limiti di riferimento imposti per le acque sotterranee, può non essere rimosso; negli altri casi, ovvero dove il test ha evidenziato il superamento delle CSC delle acque sotterranee, il materiale di riporto va bonificato, al pari dei suoli. (vedi art.3, comma 2 e comma 3 del decreto legge n.2/2012, convertito dalla legge n.28/2012, modificato infine dalla legge 108/2021 n.d.r)
- la principale problematica è consistita nel fatto che i riporti sono stati riscontrati sostanzialmente ovunque e che di conseguenza e per una migliore gestione, si è reso necessario suddividere il sito in quattro macroaree, sulla base della tipologia di materiale di riporto presente, individuando:
- un'area posta a NE del sito nella quale i riporti sono stati attribuiti in una prima fase a ceneri di pirite;
 - un'area posta a NO del sito costituita da materiali vetrificati che, da specifiche analisi effettuate ed allegate al POB, hanno un alto contenuto di silice amorfa e per tale motivo si suppone possano derivare da pregresse lavorazioni ad alte temperature (processi di fusione negli altiforni);
 - un'area centrale del sito contenente materiale da demolizione in percentuale superiore al 20%;
 - un'area residua nella quale invece il materiale di demolizione è stato rinvenuto in misura inferiore al 20%;
- i test di cessione effettuati nell'ambito delle indagini integrative del 2020 hanno permesso di accertare che la maggior parte dei materiali di riporto è risultata conforme alle CSC delle acque sotterranee e pertanto, ai sensi della Legge n.108/2021, possono non essere rimosse, mentre invece, risultano necessari interventi di bonifica sui restanti materiali di riporto in quanto le analisi hanno evidenziato superamenti delle CSC delle acque sotterranee e/o delle CSR stabilite dall'Analisi di Rischio già approvata; aggiunge che nella tabella riportata nel POB sono riepilogati i punti identificativi di questi materiali sui quali intervenire mediante la tecnica della phytoremediation, ad eccezione dei punti C3 e P5, in corrispondenza dei quali si prevede l'escavazione e la rimozione del materiale di riporto, intervento che, rispetto ad una messa in sicurezza permanente, eliminerebbe eventuali vincoli o limitazioni per le committenti dato che in queste aree intendono realizzare i manufatti;
- per quanto riguarda l'intervento di phytoremediation, nel POB è presente una sezione dedicata alla scelta delle piante, alle modalità di piantumazione e alle attività di monitoraggio da svolgere; le piante proposte sono del genere Populus e Paulownia, le cui caratteristiche le rendono idonee non solo a sopravvivere in terreni inquinati da metalli (nel caso in esame rappresentati prevalentemente dal piombo e, in due soli punti, dall'arsenico e dal cromo totale), ma sono anche iper-accumulatrici, per le capacità intrinseche ad accumulare tali sostanze;
- per accelerare l'intervento di risanamento, i terreni saranno sottoposti ad un pre-trattamento con ammendanti e attraverso questo approccio si stima che la bonifica con la phytoremediation possa completarsi in non meno di 24 mesi;

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e B.B.A.A.

- a settembre 2021 sono stati effettuati ulteriori accertamenti sul materiale identificato come ceneri di pirite, i cui risultati hanno evidenziato che lo stesso è costituito da triossido di diferro, con basse percentuali di allumina, silice, zolfo ed ossidi alcalini la cui origine può essere ragionevolmente ricondotta al terreno stesso (cfr. paragrafo 7.4 del POB);
- per le acque del sottosuolo superficiale non sono previsti interventi di risanamento per le seguenti ragioni:
 - non rappresentano una falda vera e propria ma un accumulo di acqua piovana dovuta alla percolazione nei terreni;
 - i monitoraggi dei piezometri svolti nel corso degli anni hanno registrato superamenti delle CSC a carico esclusivamente di ferro e manganese, parametri che, da studi reperibili in bibliografia, sono rappresentativi di un inquinamento diffuso dell'area;
 - il piezometro P5, sottoposto a misure di messa in sicurezza come richiesto dagli Enti, non rappresenta un POC in quanto posto idrogeologicamente a monte nell'area;

Il geol. Scurti chiede alla dott.ssa Iacovozzi di chiarire se l'intento di svincolare separatamente i singoli lotti anziché l'area nella sua totalità, è suggerito dalla semplificazione normativa introdotta nel 2021 e/o derivi dal ritenere differenti i tempi di risposta al trattamento dei terreni nelle due aree.

La dott.ssa Iacovozzi precisa che la scelta di attuare una bonifica per lotti è una possibilità prevista dal D.Lgs. 152/06 nei casi di maggiore complessità e non è quindi riferita alla Legge 108/2021. Precisa inoltre che la differenziazione è stata fatta anche su base economica, distinguendo gli oneri per la bonifica del Piano Particolareggiato PP7 da quelli del comparto 8.02c, dato che, sebbene sia previsto l'avvio simultaneo degli interventi di risanamento, la certificazione di avvenuta bonifica potrebbe richiedere tempi differenti per i due comparti. Inoltre i rispettivi iter urbanistici non coincidono.

Su quest'ultimo punto interviene l'ing. Parente della società INIZIATIVE s.r.l. e precisa che l'area è divisa in due comparti di proprietà delle due società (INIZIATIVE S.r.l. e IMMOBILIARE CIELO ALTO S.r.l.), dei quali l'8.02c ha già ricevuto l'approvazione urbanistica, a differenza del PP7 per il quale, invece, sono necessari dei perfezionamenti; aggiunge che quindi l'intento è quello di riservarsi la possibilità, qualora non si riuscisse a completare la bonifica entro i tempi previsti in entrambe le aree, di effettuare un collaudo separato sul comparto dove gli obiettivi sono stati raggiunti per primi (8.02c o PP7).

Il geol. Scurti ritiene che sarebbe preferibile mantenere un unico procedimento ambientale auspicando che, nel lasso di tempo stimato per il completamento della bonifica (almeno 24 mesi), le società possano perfezionare la pratica urbanistica del comparto PP7 e ottenere l'approvazione urbanistica definitiva. Precisa che in ogni caso, qualora la normativa lo consentisse, non avrebbe nulla in contrario a procedere allo svincolo anticipato di una delle due zone ma, al momento, si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti nel merito della questione e dei vari aspetti correlati (ad esempio quello riguardante la fidejussione, se considerarla unica per tutto il sito oppure distinta per ciascun lotto).

Interviene la dott.ssa Stella della ASL per chiedere di visionare in modalità condivisa una planimetria in quanto altrimenti risulta difficoltoso seguire le varie argomentazioni.

La dott.ssa Iacovozzi, con il supporto delle elaborazioni cartografiche allegate al POB e proiettate in condivisione dalla sala "Masciarelli", ripercorre brevemente le considerazioni precedentemente espresse.

Il geol. Scurti pone all'attenzione dei partecipanti alla C.d.S. la questione relativa alle acque sotterranee, in particolare alle considerazioni espresse dalla consulente, lì dove ritiene non necessari gli interventi di bonifica a carico di questa matrice; considerate le scelte assunte in altri procedimenti con problematiche analoghe, ritiene difficilmente percorribile questa scelta ma comunque chiede ad ARTA di intervenire nel merito e più in generale sui contenuti del POB illustrati sinora.

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e B.B.A.A.

Il geol. Marinelli di ARTA prende la parola e, nel richiamare quanto già affrontato dalla dott.ssa Iacovozzi, precisa che alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi, il materiale di riporto che non risulta conforme al test di cessione, secondo il legislatore, non è più da considerare come fonte di contaminazione da rimuovere ma può essere equiparato al suolo e quindi ricompreso nell'Analisi di Rischio. Sottolinea l'importanza di questo aspetto dato che nell'ambito delle indagini integrative svolte presso il sito nel luglio 2020, quota parte del materiale di riporto è stato campionato sia come terreno che come rifiuto e le analisi hanno evidenziato, in diversi punti, che tale materiale, sebbene sia risultato conforme alle CSC per i terreni (rif. Tabella 1, colonna A della Parte IV, Titolo V, Allegato 5, del TUA), non è invece risultato conforme al test di cessione per le acque (confronto con le CSC delle acque sotterranee – Tabella 2, Parte IV, Titolo V, Allegato 5, del TUA).

Il geol. Marinelli prosegue l'intervento e fa presente che nel parere ARTA del 22/03/2019 era stata segnalata la necessità di aggiornare il modello concettuale del sito dato che nel corso delle indagini integrative, in corrispondenza di tutti i punti di scavo effettuati e fino alla massima profondità raggiunta, erano stati riscontrati materiali, assimilati a ceneri di pirite non sulla base di analisi specifiche ma esclusivamente per l'aspetto e la colorazione tipicamente rossastri e precisa che su questi materiali non erano stati effettuati campionamenti proprio perché ritenuti dei rifiuti da rimuovere.

Il geol. Marinelli riferisce inoltre che a fronte di tutto ciò ARTA si attendeva dalle società un POB elaborato sulla base di una ridefinizione del modello concettuale del sito (delimitando i terreni da trattare e i rifiuti da rimuovere) e un consequenziale aggiornamento dell'Analisi di Rischio.

Interviene il geol. Diligenti di ARTA per evidenziare che per quanto riguarda le acque sotterranee, seppur vero che il P5 non rappresenti un POC, è comunque posto all'interno del sito e su questo punto ARTA ha riscontrato dei superamenti non solo di ferro e manganese ma anche di nichel, cromo totale e boro. Precisa inoltre che la normativa impone ai POC l'attuazione di misure di messa in sicurezza/prevenzione senza possibilità di deroghe in quanto va garantita la conformità delle acque su questi punti anche in caso di riscontro del superamento di un solo parametro.

Riprende la parola il geol. Marinelli per far presente che:

- l'unico "fondo naturale" riconosciuto e per il quale la Regione Abruzzo, con D.G.R. n. 225/2016, ha stabilito un valore soglia di 154 µg/l, è il manganese e che quindi, per il ferro, il limite di riferimento rimane la CSC;
- nei casi in cui siano accertati, per parametri come il manganese e/o il ferro, dei superamenti nelle acque in ingresso al sito di riferimento, l'approccio seguito da ARTA in queste situazioni consiste nel verificare se queste concentrazioni aumentano procedendo verso le aree più interne del sito, nel qual caso è verosimile ritenere che tale condizione sia determinata dalla presenza di sorgenti di contaminazione interne; in caso contrario, ovvero di una diminuzione delle concentrazioni da monte a valle, l'origine della contaminazione va ricercata al di fuori dei confini del sito e al proprietario di quest'ultimo si richiede esclusivamente l'attuazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 245 del D.Lgs. 152/06; in ogni caso, questo approccio va applicato nell'ambito di una rivalutazione dell'Analisi di Rischio;
- le acque contenute nel sottosuolo superficiale sono da considerarsi appartenenti ad una vera e propria falda, così come già chiarito anche nel 2010 con l'approvazione dell'Analisi di Rischio; una diversa attribuzione, peraltro ipotizzata anche in passato dai precedenti consulenti ambientali di parte, ma non condivisa da ARTA, comporterebbe, per assurdo, una rivalutazione del modello concettuale per la cui ridefinizione risulterebbe necessario caratterizzare quello che ad oggi è definito come orizzonte di terreno saturo e, conseguentemente, riformulare ex novo l'Analisi di Rischio.

Il geol. Diligenti segnala che comunque il manganese presenta, nei punti posti a valle idrogeologico del sito, concentrazioni superiori a quelle riscontrate nel P5.

La dott.ssa Stella della ASL, ricevendo conferma dal geol. Scurti circa il fatto che ad oggi non risulta essere stata rilasciata un'apposita ordinanza comunale per interdire l'uso delle acque sotterranee nelle aree circostanti il sito, ne richiede l'emanazione.

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e B.B.A.A.

La dott.ssa Iacovozzi riprende la parola e in merito alla considerazione esposta da ARTA e relativa alla necessità, secondo l'Ente, di ridefinire il modello concettuale e aggiornare l'Analisi di Rischio, risponde evidenziando che i materiali che ARTA intende equiparati a rifiuti sono invece da intendersi come riporti e gli stessi, laddove risultati non conformi al test di cessione, sono stati equiparati al suolo e quindi già ricompresi nell'Analisi di Rischio del 2010 che non richiede ulteriori aggiornamenti oltre quello già effettuato per il parametro Cromo il quale, nel 2010, era stato considerato cautelativamente nella forma esavalente, mentre le successive indagini analitiche hanno dimostrato l'appartenenza ad una specie trivalente (cfr. capitolo 10 del POB).

Il geol. Marinelli interviene e richiamando il parere ARTA n. 14303 del 22/03/2019 ribadisce che a prescindere che il materiale rossastro possa essere definito o meno come cenere di pirite è comunque da ritenersi rifiuto e non materiale di riporto, tanto è vero che ARTA lo ha campionato e analizzato come tale. Il tecnico anticipa che qualora la CdS lo ritenga opportuno, ARTA è disponibile a coinvolgere ISPRA per un parere di merito.

Il geol. Scurti riporta l'attenzione sulla definizione di rifiuto che, al di là degli aggiornamenti normativi, rimane la medesima e cioè quel materiale di cui il produttore intende disfarsi e quindi se prima era considerato tale così dovrebbe essere inteso anche ad oggi. Inoltre fa presente che la C.d.S. è stata convocata per l'approvazione del POB ma, secondo quanto rilevato dall'Organo di controllo, parrebbe necessaria una rivalutazione del modello concettuale, pertanto, chiede ad ARTA e alla progettista di chiarire se questo comporterebbe, di conseguenza, una diversa progettazione degli interventi di bonifica oppure no, rilevando che in quest'ultimo caso si verrebbe a determinare un ritardo del procedimento amministrativo per l'avvio degli interventi di bonifica, priorità del Comune.

Interviene il geol. Tatangelo del Comune per esprimere le seguenti considerazioni:

- la rivisitazione del modello concettuale posta da ARTA all'attenzione della CdS riguarderebbe due aspetti: il primo da intendersi come una mera richiesta di perimetrazione dei materiali presenti nel sottosuolo superficiale e delimitazione delle aree dove sono presenti le ceneri di pirite (o presunte tali) che vanno intese e gestite non come materiali di riporto ma come rifiuti; il secondo aspetto, sul quale ARTA ha posto una riflessione, è relativa all'ipotesi avanzata dalla progettista, ma non condivisa dall'Agenzia di Controllo e tantomeno dal Comune, che si sono già espressi nel merito nella fasi precedenti del procedimento amministrativo, che l'acqua presente nel sottosuolo superficiale non sarebbe una falda; nel qual caso, per assurdo, sarebbe necessario caratterizzare ulteriormente il terreno, in quanto da considerarsi non più "saturato", e rivalutare il modello concettuale; si ribadisce, però, che questa ipotesi non ha fondamento in quanto l'acqua del sottosuolo superficiale altro non è che una falda vera e propria;
- gli interventi per il risanamento di quelle che, come appena ribadito, sono da intendersi come acque di falda contaminate, non sono stati proposti ma andrebbero valutati e definiti nel POB, verificando se il fitorimediazione, può essere ripensato e progettato anche per il trattamento della falda;
- dato che le valutazioni formulate nel POB si basano fondamentalmente sulla matrice terreno e sui materiali in esso contenuti, quest'ultimi ritenuti dal progettista riporti, escludendo pertanto quelli che ARTA ha già segnalato come rifiuti e ribadito anche oggi in questa sede, parrebbe a questo punto necessaria una rivalutazione del POB sia su questi aspetti che per le acque di falda, per le motivazioni dette prima;

Il geol. Scurti puntualizza che è stato già chiarito più volte che le acque contenute nel sottosuolo superficiale non sono acque da ritenzione ma una falda vera e propria, caratterizzata da un lento deflusso sotterraneo, che rende difficoltoso l'individuazione di una direzione univoca di scorrimento, in quanto contenuta all'interno di terreni a bassa permeabilità e quindi poco trasmissivi.

Il geol. Marinelli riprende la parola e richiama un estratto del parere ARTA prot. n. 54585 del 14/11/2019 riportato integralmente di seguito:

"Appare inoltre necessario, con riferimento ai rifiuti considerati provenienti da attività di demolizione di fabbricati, che venga fatta chiarezza sulla loro origine ovvero, se antecedenti all'entrata in vigore del DPR 915 del 10/09/1982 o successivi al fine dell'eventuale attribuzione della qualifica di riporti storici. Si evidenzia che i riporti successivi a tale data, ove contenenti un quantitativo di materiale antropico superiore al 20% come stimato per il caso in esame a seguito del sopralluogo sono da considerarsi rifiuti".

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, V.A.S. e B.B.A.A.

Quindi il geol. Marinelli riferisce che sulla questione relativa ai riporti ARTA si era già espressa, tenendo in considerazione anche il DPR 915 del 1982 e concedendo alla ditta la possibilità di verificare e chiarire l'origine dei materiali di demolizione ai fini di un'equiparazione a riporti storici ma, per quanto riguarda i rifiuti di cui si sta parlando in C.d.S., ARTA fa riferimento esclusivamente a quei materiali che nel sopralluogo del 2019 erano stati ritenuti dall'Ente di controllo come scarti di lavorazione industriale e sui quali la precedente ditta di consulenza ambientale è intervenuta con misure di messa in sicurezza consistite nel posizionare dei teli di copertura per impedire il contatto con le acque di lisciviazione. Questi materiali sono presenti esclusivamente in una porzione del sito e hanno una limitata estensione. Il geol. Marinelli aggiunge che la natura di questi materiali è ben deducibile dalla Fig. 1 di pagina 6 del parere prima richiamato (riportata anche di seguito); dall'immagine si vede chiaramente che si tratta di un orizzonte omogeneo ben definito che non può essere assimilato ad un riporto ma a scarti industriali.



Figura 1 –foto di pagina 6 del parere ARTA prot. n. 54585 del 14/11/2019

Su richiesta del dott. Tatangelo, il geol. Marinelli riferisce che i lotti di rifiuti sono localizzati in corrispondenza delle aree di cessione destinate a verde, più precisamente nel settore Nord del sito, all'altezza dello spigolo rivolto verso il tracciato ferroviario. Il Tecnico ARTA precisa che si tratta di aree circoscritte, di estensione limitata, che ricadono all'interno di quella che il POB definisce come Area 1.

La dott.ssa Iacovozzi riferisce che ai fini della classificazione dei materiali come riporti storici è stato applicato un test statistico non parametrico (noto come test di Wallis) che ha dimostrato che questi materiali, per la loro omogeneità da un punto di vista chimico, non hanno determinato perturbazioni della qualità dei terreni. Aggiunge inoltre che le attività sul sito sono cessate ben prima del 1982 e che per quanto riguarda le cosiddette ceneri di pirite, nel POB sono richiamate le sentenze del TAR, della Corte di Cassazione, le linee guida SNPA, che hanno stabilito che le ceneri di pirite, come quelle presenti sul sito (ammesso che lo siano) non sono assimilabili a rifiuti.

Il geol. Marinelli ribadisce ancora che questi materiali, assimilati a ceneri di pirite solo per aspetto, sono stati ritenuti rifiuti e quindi analizzati come tali, sulla base delle evidenze riscontrate in fase di scavo.

Il geol. Tatangelo chiede alla progettista di fornire una stima delle aree e dei volumi di materiale rossastro che ARTA equipara a rifiuto e aggiunge che, da quanto riportato nelle planimetrie 10 e 15 del POB (condivise su schermo e di cui si riporta uno stralcio in Figura 2), i rifiuti che ARTA chiede di rimuovere hanno un'estensione limitata, simile alle dimensioni dei lotti di terreno C3 e P5 che, secondo quanto riportato nel POB, andranno asportati e inviati a smaltimento.

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, V.A.S. e B.B.A.A.




Figura 2 – stralcio planimetrie 10 e 15 allegate al POB

Il geol. Scurti quindi, sulla base del principio cautelativo applicato da ARTA e condiviso dal Comune, dalla Provincia e dalla ASL, chiede alla progettista di integrare il POB prevedendo:

- la gestione come rifiuto del materiale rossastro, sul quale è stato apposto un telo impermeabile a copertura, che dovrà quindi essere rimosso e smaltito, analogamente a quanto previsto per i terreni dei lotti C3 e P5;
- una proposta di intervento per il risanamento delle acque sotterranee;

Il geol. Diligenti interviene per chiedere altresì di integrare il POB prevedendo:

- di aggiungere nella planimetria 18 del POB, che riporta esclusivamente i punti dove sono stati riscontrati dei superamenti delle CSC, anche l'ubicazione dei punti di indagine risultati invece conformi ai limiti di riferimento, al fine di poter verificare come sono state delimitate le aree oggetto di intervento, ovviamente ricomprendendo anche gli ulteriori lotti di rifiuti da rimuovere di cui si è discusso sino ad ora;
- di contestualizzare meglio l'impiego dell'impianto mobile di triturazione e vagliatura previsto nel POB, in riferimento alle disposizioni normative vigenti e ai fini autorizzativi, con particolare riguardo all'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- nell'ambito delle attività di fitorimediazione, l'attuazione di un monitoraggio degli alberi, finalizzato a verificare la qualità della fitoestrazione che gli esemplari mostrano nei confronti dei metalli pesanti, e di specificare questi controlli anche nel cronoprogramma dei lavori di bonifica;

Il geol. Marinelli fa inoltre presente alla progettista che la normativa consente di definire all'interno del POB una bonifica per lotti separando le aree di diverse proprietà.

La dott.ssa Stella riferisce che per la ASL la rimozione dei materiali indicati da ARTA è opportuna ed inoltre chiede alla progettista se nel POB sono state fatte le opportune valutazioni sulla salute pubblica e, più precisamente, riguardo all'immissione di rumore nell'ambiente circostante (valutando quindi l'impatto acustico all'esterno del sito), alla dispersione delle polveri indotta dalle attività lavorative, considerando anche l'influenza indotta dalla direzione dei venti.

La dott.ssa Iacovozzi risponde che questi aspetti sono stati solo accennati nel POB in quanto ritenuti più attinenti ad un PSC.

La dott.ssa Stella fa presente che invece queste valutazioni vanno affrontate nel POB in quanto il parere sanitario in fase di approvazione del progetto di bonifica deve tenere conto degli impatti sanitari derivanti, soprattutto in un ambito di questo tipo caratterizzato dalla presenza di un centro abitato nelle immediate vicinanze del sito.

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e B.B.A.A.

Il geol. Tatangelo, nel riepilogare le decisioni prese nel corso della Conferenza dei Servizi, aggiunge che il POB dovrà prevedere anche:

- un piano di monitoraggio delle acque di falda;
- l'implementazione del numero dei punti di campionamento previsti per il collaudo delle pareti e dei fondi scavo;
- l'indicazione della provenienza delle acque per l'irrigazione, escludendo ovviamente un attingimento dalla falda superficiale in quanto contaminata;

Su quest'ultima osservazione posta dal collega, il geol. Scurti chiede alla progettista e alle ditte se hanno accertato la possibilità di utilizzare a fini irrigui le acque provenienti direttamente dalla condotta del Consorzio di Bonifica.

L'ing. Parente risponde che saranno fatte delle verifiche in tal senso.

Il geol. Scurti fa presente alla progettista che il Comune è disponibile ad un confronto preliminare alla ripresentazione del POB, per affrontare meglio la questione legata alle acque di irrigazione, la definizione del quadro economico che dovrà essere articolato utilizzando voci estrapolate dal prezziario regionale, laddove possibile, ed infine, l'aspetto relativo alla fidejussione. Aggiunge inoltre che tutti gli aspetti di contorno al Titolo V del TUA, come ad esempio la valutazione di impatto acustico, l'emissione di polveri, la cantieristica, l'eventuale occupazione suolo pubblico e quant'altro, saranno valutati e autorizzati nell'ambito di questo procedimento amministrativo ambientale, così come concordato anche con il Dirigente del SUAP con il quale c'è stato un confronto prima dell'inizio dei lavori della C.d.S. Il geol. Scurti chiede infine alla progettista di riportare in una planimetria le aree da trattare con il fitorimediazione con l'indicazione del numero, distanza e tipologia di piante da utilizzare, e di valutare tutti gli oneri annessi (consulenza dell'agronomo, attività di monitoraggio,...), sempre ai fini di stimare al meglio l'importo complessivo delle attività di bonifica e la relativa polizza fideiussoria da attivare, che sarà pari al 50% del costo totale del progetto.

Alla luce di tutto quanto sopra

LA CONFERENZA DEI SERVIZI

all'unanimità

a seguito disamina dell'elaborato tecnico predisposto dalla dott.ssa Karin Iacovozzi, in qualità di progettista incaricata dalle società INIZIATIVE S.r.l. e CIELO ALTO S.r.l.,

ritiene che l'approvazione del documento "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA REDATTO AI SENSI DELL'ALL. 3 TIT. V PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.", ai sensi dell'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., sia da rinviarsi ad una nuova seduta della Conferenza dei Servizi la cui convocazione è subordinata alla ripresentazione del documento che dovrà essere reformulato dalle società adeguandolo alle prescrizioni indicate dalla Conferenza dei Servizi tenutasi in data odierna, prevedendo:

- a. la gestione come rifiuto del materiale rossastro la cui estensione è riferita ai lotti sui quali sono stati apposti dei teli impermeabili di copertura (cfr. Figura 2 del presente verbale); tale materiale dovrà quindi essere rimosso e smaltito, analogamente a quanto previsto per i terreni dei lotti C3 e P5;
- b. una proposta di intervento per il risanamento delle acque sotterranee e relativo piano di monitoraggio;
- c. di aggiungere nella planimetria 18 del POB, che riporta esclusivamente i punti dove sono stati riscontrati dei superamenti delle CSC, anche l'ubicazione dei punti di indagine risultati invece conformi ai limiti di riferimento, al fine di poter verificare la corretta delimitazione delle aree oggetto di intervento, ovviamente ricomprendendo anche gli ulteriori lotti di rifiuti da rimuovere di cui al punto a in elenco;
- d. un paragrafo contenente le valutazioni di merito in riferimento alle disposizioni normative vigenti, e in particolar modo all'art. 208 del D.Lgs. 152/06, finalizzato alla verifica delle necessarie autorizzazioni dell'impianto mobile di triturazione e vagliatura il cui impiego è previsto da POB;

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e B.B.A.A.

- e. nell'ambito delle attività di fitorimediazione, la realizzazione di un monitoraggio anche degli alberi piantumati, finalizzato a verificare la qualità della fitoestrazione da parte degli esemplari utilizzati nei confronti dei metalli pesanti, indicando altresì queste attività anche nel crono programma lavori;
- f. un capitolo contenente le valutazioni sugli aspetti di sanità pubblica concernenti:
 - l'impatto acustico sull'ambiente circostante generato dalle lavorazioni e dall'impianto mobile di triturazione e vagliatura;
 - la dispersione delle polveri, basata sull'analisi della direzione dei venti, indotta dalle attività lavorative;
- g. l'implementazione del numero dei punti di campionamento per il collaudo delle pareti e dei fondi scavo;
- h. l'elaborazione di una planimetria che riporti le aree oggetto di trattamento mediante fitodepurazione, il numero e tipologia delle piante da utilizzare secondo il progetto, nonché l'interdistanza tra gli innesti;
- i. la descrizione delle modalità di irrigazione delle piante, con l'indicazione della provenienza delle acque da utilizzare, il/i punto/i di approvvigionamento previsto/i; si ribadisce che un eventuale attingimento dalla falda superficiale non è ammesso in quanto contaminata; la stessa, inoltre, dovrà essere sottoposta ad interventi di risanamento, come già indicato al punto b in elenco;
- j. il quadro economico di spesa dovrà prevedere la stima degli oneri relativi alle singole attività previste da progetto, comprendendo tutti i costi diretti e indiretti (ad esempio consulenze agronomiche, botaniche, ...), e facendo riferimento, laddove possibile, alle voci ricomprese nel prezzario regionale o a diversa analisi dei prezzi; ciò, al fine di valutare correttamente l'importo dei lavori e la conseguente polizza fideiussoria da versare, a copertura del 50% del costo totale;

quindi

Il responsabile del procedimento

dispone:

- di trasmettere copia del presente verbale a tutti gli Uffici ed Enti Coinvolti, agli interessati e consulenti degli stessi e di pubblicarlo sull'albo online e alla sezione Amministrazione Trasparente/dati ambientali del Comune e sulla pagina internet dedicata;
- in considerazione della proposta formulata dalla ASL che si ritiene condivisibile poiché cautelativa e volta a garantire la salute pubblica e dell'ambiente, il Comune di Pescara, al fine di adottare una condotta prudentiale provvederà ad emanare una specifica Ordinanza Sindacale per limitare l'uso delle acque sotterranee nel sito e nelle aree prossime allo stesso;

Non essendovi null'altro da discutere la seduta è tolta alle ore 12:30.

Stilato in formato digitale in un successivo momento con il supporto della registrazione audio-visiva.

il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geol. Edgardo SCURTI

firmato digitalmente

visto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

arch. Emilia FINO

firmato digitalmente